



Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Collegio professionale dei periti industriali di Roma e provincia - 18 novembre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 607 del 18 novembre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di un reclamo con cui veniva lamentato un illecito trattamento di dati personali da parte del Collegio Professionale dei periti industriali di Roma e provincia (di seguito "Collegio dei periti"), che, nell'ambito della campagna elettorale relativa alle elezioni del Consiglio di indirizzo Generale dell'EPPI (Ente previdenziale dei periti industriali), aveva pubblicato sul proprio sito web istituzionale il Decreto del Tribunale di Roma - Ufficio per le indagini preliminari - che disponeva il giudizio di 19 imputati, tra cui il reclamante, e due note rivolte "Ai sigg. periti industriali Professionisti iscritti all'Ente di previdenza EPPI" pure contenenti dati giudiziari, l'Ufficio avviava un'istruttoria volta a conoscere i presupposti alla luce dei quali era stata consentita la diffusione dei dati giudiziari, ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito "Codice");

RILEVATO che, sulla base degli elementi acquisiti, l'Autorità ha adottato in data 17 gennaio 2013 un provvedimento (che qui deve intendersi integralmente richiamato) nei confronti del Collegio dei periti, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d) del Codice, con cui, rilevata l'illiceità della diffusione dei dati giudiziari, ne vietava l'ulteriore diffusione tramite internet o qualsiasi altra modalità;

RILEVATO che il provvedimento è stato impugnato dal Collegio dei periti presso il Tribunale ordinario di Roma che, con sentenza n. 9346/15 del 28 aprile 2015, ha respinto il ricorso;

VISTO il verbale n. 8679/79716 del 5 aprile 2013 con cui è stata contestata al Collegio dei periti, con sede in Roma, Viale Beethoven n. 26, C.F. 80426030583, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis, del Codice, per aver effettuato una diffusione di dati giudiziari in carenza dei presupposti di liceità previsti dagli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dall'Ufficio del Garante che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte, richiamando le argomentazioni addotte nel ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Roma, ha sostenuto la nullità del provvedimento adottato dal Garante, perché emanato in violazione del principio di contraddittorio e, nel merito, dell'art. 65 del Codice. Tale articolo, secondo la parte, "è molto chiaro nel comprendere la diffusione di dati giudiziari tra le operazioni consentite in ambito elettorale per finalità di interesse pubblico". In ogni caso, la parte sostiene che il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, adottato sulla base dello schema tipo approvato dal Garante, prevede questo tipo di operazione che, dunque, deve considerarsi lecita;

LETTO il verbale di audizione del 1° luglio 2013, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato nelle memorie difensive;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla parte non risultano idonee ad escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Per quanto riguarda il primo dei motivi di doglianza, relativi alla mancanza del contraddittorio, si osserva che, in base all'art. 9 del Reg. n. 1/2007 del 14 dicembre 2007, concernente le procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna, la trattazione del reclamo è orientata a criteri di semplicità delle forme, di speditezza ed economicità anche in riferimento al contraddittorio. L'Ufficio, pertanto, sulla base della documentazione trasmessa dalla parte con la nota del 17 maggio 2012, in riscontro alla richiesta di informazione n. 10084/79716 del 17 aprile 2012, e degli accertamenti eseguiti d'ufficio, ha valutato tutti gli elementi acquisiti ritenendoli idonei e utili a definire il caso oggetto di reclamo. Non possono, altresì, essere condivise le argomentazioni addotte con riferimento all'interpretazione dell'art. 65 del Codice. Infatti, posto che il trattamento di dati giudiziari da parte dei soggetti pubblici è ammesso solo se autorizzato da un'espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico, i tipi di dati da trattare e di operazioni eseguibili (art. 21 del Codice), si rileva che l'art. 65 del Codice individua tra le rilevanti finalità di interesse pubblico quelle in materia di elettorato attivo e passivo, ma non specifica né i tipi di dati da trattare né le operazioni eseguibili, tanto che è stato adottato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dagli ordini professionali sottoposti alla vigilanza del Ministero della giustizia, su cui il Garante ha espresso parere favorevole in data 7 dicembre 2006 (doc. web [1370395](#)). Tale Regolamento, all'allegato 4 (Gestione dei componenti degli organi elettivi e materia elettorale), individua quali operazioni eseguibili quelle relative alla raccolta dei dati presso gli interessati e presso terzi e la elaborazione in forma cartacea e con modalità automatizzate (categoria denominata "trattamento ordinario dei dati"); mentre è specificato che la diffusione dei dati giudiziari è consentita "limitatamente ai risultati elettorali". Pertanto, l'operazione di diffusione di dati giudiziari, sia contenuti nel decreto che nelle due note, risulta illecita ai sensi dell'art. 21 del Codice;

RILEVATO, pertanto, che il Collegio professionale dei periti industriali di Roma e provincia ha effettuato un trattamento di dati giudiziari, in assenza dei presupposti di legittimità di cui agli artt. 20 e 21 del medesimo Codice;

VISTO l'art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l'ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) con riferimento alla violazione di cui all'art. 162, comma 2-bis, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al Collegio professionale dei periti industriali di Roma e provincia, con sede legale in Roma, Viale Beethoven n. 26, C.F. 80426030583, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 18 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia